



A tutti i clienti  
in indirizzo

Prot. doc.: 22/2011



## [ CIRCOLARE MENSILE ]

[ n. 01 di GENNAIO 2011 ]

### NUOVI VINCOLI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI

(D.L. n. 78/2010, art. 31)



A decorrere dal **1° Gennaio 2011** sono entrate in vigore nuove limitazioni per le compensazioni in presenza di imposte iscritte a ruolo. La Manovra Correttiva 2010, infatti, ha vietato **la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.**

In pratica, finalità della disposizione è quella di evitare che i contribuenti compensino crediti erariali (IVA, IRPEF, IRES ecc..), nel modello F24, qualora siano debitori verso l'erario di importi iscritti a ruolo, in relazione a imposte erariali.

Il suddetto limite di 1.500 euro deve ritenersi costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia (ad esempio, il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per 1.000 euro a titolo di IRPEF e di un'altra per 900 euro a titolo di IVA).

In buona sostanza **l'utilizzo in compensazione dei crediti erariali risulta inibito solo fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui è scaduto il pagamento.** Di conseguenza:

- qualora i crediti erariali superino l'importo dei debiti iscritti a ruolo e non pagati, **la compensazione deve ritenersi ammessa in relazione agli importi eccedenti**, ad esempio: credito IRPEF 10.000 euro, debito IVA iscritto a ruolo e non pagato per 6.000 euro, in tal caso sarà possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF per 4.000 euro;
- **non sussiste alcun divieto alla compensazione** in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di **importo pari o inferiore a 1.500 euro**;
- ai fini dell'applicazione del divieto di compensazione deve essere scaduto il termine di pagamento della cartella, ovvero deve essere **decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.** Qualora sia intervenuta, invece, l'ipotesi di:
  - o sospensione della riscossione;
  - o concessione di regolare il pagamento delle rate, a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73,

non potrà configurarsi un inadempimento del contribuente per i debiti iscritti a ruolo.  
In relazione agli importi a debito iscritti a ruolo, si noti che per **“accessori” delle imposte erariali** si intendono:

- gli interessi,
- e le sanzioni.

E' infine da chiarire se nel novero degli oneri “accessori” rientrano anche quegli importi che non sono originariamente compresi nel ruolo, quali ad esempio gli aggi della riscossione e le spese di notifica della cartella.

La disposizione in esame è circoscritta ai **crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali** (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Unico dubbio è rappresentato dall'IRAP, infatti ad oggi non è chiaro se, ai fini che qui interessano, questa imposta ha natura erariale (come più volte ribadito in passato dalla Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza 296/2003), ovvero costituisce tributo proprio delle regioni e quindi esce dalla sfera di competenza dello stato quale tributo erariale.

Alla luce di quanto sopra sono, pertanto, **escluse** dall'ambito applicativo del divieto le altre imposte, quali:

- i tributi locali (es. **ICI**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le **sanzioni amministrative** riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

In caso di inosservanza del divieto, sarà applicata una **sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato**, calcolata sull'intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. La sanzione non potrà essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non potrà essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Al fine di bilanciare il divieto finora esaminato, è stata prevista la possibilità di pagare, anche parzialmente, somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando le relative modalità operative, ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, (D.L. 78/2010, ossia il 31.05.2010) e quindi entro il 27.11.2010, ma che ad oggi non risulta ancora essere stato emanato.

## **COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA SUPERIORI A 3.000 EURO (Art. 21, D.L. n. 78/2010 - conv. con modif. L. n. 122/10 – Provvedimento Agenzia Entrate del 22/12/2010)**



Il D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di **comunicare telematicamente tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro.**

### **Soggetti obbligati**

Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così come successivamente individuate.

### Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono:

- **le cessioni di beni,**
- **e le prestazioni di servizi rese e ricevute,**

dai soggetti passivi IVA, di importo pari o superiore a **3.000 euro al netto dell'imposta.**

Per le **operazioni IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (documentate quindi da scontrini o ricevute fiscali), il predetto limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell'imposta** sul valore aggiunto applicata.

Ai fini di verificare il limite al raggiungimento del quale scatta l'obbligo di effettuare la comunicazione, occorre considerare che in caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Inoltre, qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

### Casi particolari

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- a) soggetto che, per effetto dell'operazione straordinaria, **si è estinto**: il **subentrante** deve trasmettere la **comunicazione contenente anche i dati** delle operazioni effettuate dal **soggetto estinto**;
- b) soggetto che, per effetto dell'operazione straordinaria, **non si è estinto**: la comunicazione deve essere **presentata dallo stesso**.

### Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. **8, comma 1, lettere a) e b)** del D.P.R. n. 633/72;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti **black list**;
- operazioni che hanno **costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/73 (si pensi ad esempio a quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari).

### Termini di invio della comunicazione telematica

I soggetti passivi IVA tenuti all'adempimento in esame **effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**, mediante utilizzo del servizio telematico Entratel o Internet (*Fisconline*) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni.

Si evidenzia che è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo e la sostituzione avvenga, previo

annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

## Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione l’Agenzia delle Entrate ha disposto una disciplina transitoria, per effetto della quale, **per il periodo d’imposta 2010:**

- la **comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione** (non vanno pertanto comunicate le operazioni documentate da scontrino e/o ricevuta fiscale);
- l’importo di **3.000 è stato elevato a 25.000 euro (al netto dell’IVA)**;
- l’**invio telematico della comunicazione** può essere effettuato **fino al 31 ottobre 2011.**

Limitatamente alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali **non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, sono altresì escluse** dalla comunicazione le **operazioni effettuate fino al 30 aprile 2011.**

Riepilogando:

	DISCIPLINA TRANSITORIA	DISCIPLINA ORDINARIA
	per il 2010	Dal 2011
<b>operazioni con OBBLIGO di FATTURA</b>	comunicazione per operazioni di importo superiore a <b>25.000 euro</b> (al netto di IVA)  TERMINI: <b>ENTRO IL 31/10/2011</b>	comunicazione per operazioni di importo superiore a <b>3.000 euro</b> (al netto di IVA)  TERMINI: <b>ENTRO IL 30/4/2012</b>
<b>operazioni SENZA obbligo di FATTURA</b>	nessun adempimento	nessun adempimento per operazioni effettuate <b>fino al 30/4/2011</b>  comunicazione per operazioni effettuate <b>dal 1/5/2011</b> di importo superiore a <b>3.600 euro</b> (al lordo dell’IVA)  TERMINI: <b>ENTRO IL 30/4/2012</b>

## Elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- a) l’anno di riferimento;
- b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR n.605/73 (se persona fisica il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);
- d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del



committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell'Iva.

## PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E' NECESSARIA UNA APPOSITA COMUNICAZIONE

(Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29/12/2010 – protocollo 2010/188376 e 2010/188381)



Con i due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre scorso, è stata data concreta attuazione all'**obbligo di dichiarazione di volontà**, previsto dal D.L. 78/2010, **per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie**.

Pertanto, **chi inizia una professione, o un'attività di impresa**, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà (anche se solo ipotetica) di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un'apposita istanza ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Questi ultimi adempimenti sono richiesti anche ai **soggetti non residenti** che devono, tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara.

**Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà** a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l'ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego, diversamente, il contribuente sarà incluso nell'**elenco Vies** che consente l'esecuzione di operazioni intracomunitarie.

L'ambito applicativo del **nuovo obbligo** in commento **riguarda tutti coloro che intendono effettuare le operazioni intracomunitarie** di cui al titolo II, capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ossia acquisti e cessioni intracomunitari di beni. Si evidenzia che dovrebbero rientrare tra le operazioni soggette al vincolo di autorizzazione anche le prestazioni di servizi intracomunitarie e più precisamente le prestazioni cosiddette «generiche» scambiate fra due soggetti passivi di stati membri diversi, anche se sul punto è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### Adempimenti a carico dei soggetti già titolari di Partita IVA

In linea generale, **i soggetti già in possesso della partita IVA sono "di diritto" iscritti nel suddetto archivio**. Il provvedimento 2010/188376 detta però le modalità di diniego e revoca dell'autorizzazione, coinvolgendo anche gli operatori già attivi.

Il passaggio al nuovo regime prevede infatti, una distinzione dei diversi casi a seconda del periodo di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

In sintesi:

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ	I CONTRIBUENTI CHE:	EFFETTI
dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>NON HANNO dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel modello di inizio attività (Mod.. AA7 / AA9);</li> </ul> oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>nel secondo semestre 2010 NON HANNO effettuato operazioni intraUE e presentato i relativi modelli Intra</li> </ul>	<p><b>ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011 saranno ESCLUSI dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE</b></p> <p>per effettuare operazioni intraUE (qualora interessati) <b>DOVRANNO PRESENTARE UN'APPOSITA ISTANZA</b> all'Agenzia delle Entrate.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HANNO dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel modello di inizio attività (Mod.. AA7 / AA9);</li> </ul> oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>nel secondo semestre 2010 HANNO effettuato operazioni intraUE e presentato i relativi modelli Intra.</li> </ul>	<p><b>RESTANO ISCRITTI</b> nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE senza necessità di alcun adempimento</p>
prima del 31 maggio 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>NON HANNO presentato i modelli Intra (cessioni di beni/servizi e acquisti di beni/servizi) nel 2009 e 2010;</li> </ul> o che, pur avendoli presentati <ul style="list-style-type: none"> <li>NON HANNO adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.</li> </ul>	<p><b>ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011 saranno ESCLUSI dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE</b></p> <p>per effettuare operazioni intraUE (qualora interessati) <b>DOVRANNO PRESENTARE UN'APPOSITA ISTANZA</b> all'Agenzia delle Entrate.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HANNO presentato i modelli intra (beni/servizi) nel 2009 e 2010;</li> </ul> e <ul style="list-style-type: none"> <li>HANNO adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.</li> </ul>	<p><b>RESTANO ISCRITTI</b> nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE senza necessità di alcun adempimento</p>

Pertanto, qualora il contribuente abbia un trascorso che lo collochi nelle ipotesi di possibile esclusione ed in futuro fosse intenzionato ad effettuare operazioni intracomunitarie, **dovrà richiedere l'inclusione nell'archivio** informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito UE, **mediante presentazione della relativa istanza** da presentare ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in caso contrario verrà escluso, entro il 28 febbraio 2011, con la conseguenza che da tale data non potrà effettuare operazioni intraUE.

Presentata l'istanza, se entro i 30 giorni successivi l'Agenzia non si esprime negativamente, emanando un provvedimento di diniego, dal giorno successivo (il 31° giorno dalla presentazione dell'istanza) il soggetto richiedente sarà inserito nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraUE. Il contribuente, dalla stessa data, potrà constatare l'avvenuta inclusione della propria posizione nell'archivio verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli accedendo al seguente sito: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>.

Si tenga da ultimo presente che contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà



sospesa la **sogettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie** anche attraverso la loro esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie **sino al trentesimo giorno successivo** alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita IVA o dalla data di presentazione dell'istanza, con il conseguente effetto di non poter compiere alcuna operazione intraUE. Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.

In merito alle modalità di presentazione ed al contenuto dell'istanza, i provvedimenti non dettano alcuna istruzione. E' pertanto da ritenere che sia possibile redigere l'istanza in parola in "forma libera", fornendo gli stessi dati identificativi previsti nel frontespizio della dichiarazione di inizio attività.

## **LA FINANZIARIA 2011 o meglio "LEGGE DI STABILITÀ"** (Legge 13.12.2010, n. 220, pubblicata sul S.O. n. 281 alla G.U. 21.12.2010, n. 297)

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

### **NOVITA' LEASING IMMOBILIARE (commi 15 e 16)**

In relazione al leasing immobiliare è stato previsto che:

- dal 2011 in caso di **acquisto di un immobile**, anche da costruire o in corso di costruzione, **da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale;**
- **l'utilizzatore del bene è solidalmente responsabile con la società di leasing** per il pagamento delle **imposte dovute** a seguito del trasferimento dell'immobile;
- per i contratti di **leasing in essere al 1° gennaio 2011**, è dovuta **un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale** da corrispondere in unica soluzione **entro il 31 marzo 2011**, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo è pari alle imposte ipotecarie e catastali dovute per il riscatto del bene al netto dell'imposta di registro applicata sui canoni di locazione, ridotta di una percentuale pari al 4%, moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto;
- tra i contratti per i quali la **registrazione è necessaria soltanto in caso d'uso** sono compresi anche i **contratti di locazione finanziaria immobiliare;**
- nel caso di **esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile** concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell'utilizzatore, **le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa;**

### **ACCERTAMENTO E AUMENTO SANZIONI RIDOTTE (commi da 17 a 22)**

Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale, la legge di stabilità 2011 ha previsto che:

- il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, dovrà essere effettuato dagli Uffici **tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione;**
- l'accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 **è ammesso anche sulla base di dati e informazioni acquisiti con gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste**



di compilazione di questionari;

- le **sanzioni ridotte** dovute dal contribuente al ricorrere degli istituti deflativi del **contenzioso e del ravvedimento operoso vengono aumentate a decorrere dal 1° febbraio 2011.**

In particolare, per quanto riguarda la decorrenza delle nuove misure ridotte, è necessario differenziare a seconda del tipo di istituto, come di seguito evidenziato:

Conciliazione giudiziale	fa riferimento	ai ricorsi presentati	<b>a decorrere dall'1.2.2011</b>
Ravvedimento operoso		alle violazioni commesse	
Definizione agevolata delle sanzioni		agli atti emessi	
Altri atti deflativi		agli atti definibili emessi	

Di conseguenza, le nuove misure delle sanzioni ridotte “a favore” del contribuente sono di seguito individuate:

ISTITUTO DEFLATIVO	VECCHIA SANZIONE RIDOTTA	NUOVA SANZIONE RIDOTTA	DECORRENZA NUOVA SANZIONE RIDOTTA
Adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc	1/8 del minimo	<b>1/6 del minimo</b>	atti definibili emessi dal <b>1/2/2011</b>
Accertamento con adesione	1/4 del minimo	<b>1/3 del minimo</b>	atti definibili emessi dal <b>1/2/2011</b>
Acquiescenza e accertamento	1/4 dell'irrogato	<b>1/3 dell'irrogato</b>	atti definibili emessi dal <b>1/2/2011</b>
Definizione agevolata delle sanzioni			atti emessi dal <b>1/2/2011</b>
Acquiescenza e accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile	1/8 dell'irrogato	<b>1/6 dell'irrogato</b>	atti definibili emessi dal <b>1/2/2011</b>
Conciliazione giudiziale	1/3 delle sanzioni dovute	<b>40% delle sanzioni dovute</b>	Ricorsi presentati dal <b>1/2/2011</b>
Ravvedimento operoso breve	1/12 del minimo	<b>1/10 del minimo</b>	Violazioni commesse dal <b>1/2/2011</b>
Ravvedimento operoso lungo	1/10 del minimo	<b>1/8 del minimo</b>	

## CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO (comma 25)

Viene concesso un credito d'imposta a favore delle **imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca**. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la cui misura è rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta, da indicare nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

L'individuazione degli investimenti agevolati, dei soggetti beneficiari nonché della misura e della modalità di fruizione di tale credito è demandata ad un apposito Decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo



economico.

### **ABOLIZIONE AUMENTO CONTRIBUTIVO 0,09% (comma 39)**

È abrogato il comma 10 dell'art. 1, della Finanziaria 2008, che prevedeva l'aumento, a decorrere dall'1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

### **AGEVOLAZIONE PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (comma 41)**

Il regime agevolativo per la piccola proprietà contadina, che prevede, fino a 31.12.2010, l'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1% è stata prorogata "a regime", di conseguenza il regime agevolato sarà operativo senza alcuna scadenza.

### **AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI (comma 42)**

La Finanziaria 2008 aveva previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per le operazioni di aggregazioni tra professionisti effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010.

L'attuazione di tale disposizione era subordinata ad un'autorizzazione della Commissione UE non ancora ottenuta, di conseguenza, la Finanziaria 2011 è intervenuta prevedendo che il credito d'imposta in esame riguarda solo le operazioni effettuate nel 2008 e nel 2009 e non anche quelle del 2010.

### **DETAZZAZIONE "PREMI DI PRODUTTIVITÀ" (comma 47)**

È prorogata per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011 la detassazione dei c.d. "premi di produttività". In base alla disposizione agevolativa:

- le somme erogate al dipendente a titolo di "**premi di produttività**" sono soggette ad una **imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle addizionali regionali e comunali;
- il beneficio fiscale trova applicazione entro il **limite complessivo di 6.000 euro lordi** e a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro**.

Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili.

### **DETRAZIONE 55% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (comma 48)**

L'attesa **proroga per la detrazione del 55%** prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall'art. 1, co. da 344 a 349 della Finanziaria 2007, è stata **confermata fino al 31 dicembre 2011**.

La detrazione spettante però potrà essere fruita in **10 rate annuali** di pari importo, **anziché** nelle precedenti **5 rate**.

Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni secondo le quali:

- **non è necessario disporre dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica** per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari nonchè in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione;
- in presenza di interventi che proseguono per più periodi d'imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 6.5.2009.



## DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI (comma 54)

È prorogata anche per il 2011 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR, introdotta dalla Finanziaria 2007, a favore dei soggetti non residenti. In particolare si ricorda che la detrazione opera:

- per i familiari “a carico”;
- qualora il soggetto interessato non gode già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale;
- a condizione che il richiedente attesti il sussistere delle condizioni per beneficiare delle detrazioni in esame con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando la documentazione del Paese d’origine tradotta in italiano.

La detrazione per carichi di famiglia relativa all’anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2012.

## REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO (comma 86)

**Il regime di imponibilità IVA** previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo effettuate da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31, co. 1, Legge n. 457/78, entro 4 anni dalla costruzione/ristrutturazione, **viene prolungato di un ulteriore anno.**

Pertanto le suddette imprese di costruzione o ristrutturazione **beneficeranno di 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione per effettuare cessioni** (di fabbricati abitativi) **imponibili iva**, in luogo del regime di esenzione.

## REVERSE CHARGE SUI CELLULARI E COMPONENTI DI PERSONAL COMPUTER

(Agenzia delle Entrate, C.M. n. 59 del 23/12/10)



Al fine di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l’evasione fiscale, l’Italia è stata autorizzata a **rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la cessione di determinati prodotti**, (reverse charge o inversione contabile), in particolare:

- **telefoni cellulari**, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- **dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione** in prodotti destinati al consumatore finale.

In merito a quest’ultima previsione si evidenzia che il meccanismo del “reverse charge” trova applicazione **solo per la parte che si riferisce ai componenti di personal computer** cui possono ricondursi i suddetti concetti di “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

L’Agenzia delle Entrate dispone che **l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile** alle fattispecie in esame, **trova applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2011**, per **le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**. Ne consegue che, il “reverse charge” per le fattispecie in esame **non sarà applicabile** nella fase del **commercio al dettaglio**. Di conseguenza imprese e professionisti che acquireranno tali beni presso dettaglianti continueranno a



vedersi addebitata l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture secondo le regole ordinarie.

Si evidenzia, infine, che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime dei c.d. contribuenti minimi.

## NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2011

(Ministero Economia e Finanze, Decreto del 7/12/10, G.U. n.292 del 15/12/10)

A decorrere dal 1° gennaio 2011 **la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall'1% all'1,5%.**

Tale incremento interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi la disciplina prevista per gli interessi di mora. Inoltre la modifica del tasso comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, con particolare attenzione al periodo a cavallo del 2010 e 2011: in tal caso sarà necessario conteggiare gli interessi all'1% fino al 31/12/2010 e all'1,5% dall'1/1/2011;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite;
- una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo,;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2010

(Istat, Comunicato, 16/12/2010)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2010, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,9. La **variazione** dell'indice, **rispetto** a quello del corrispondente **mese dell'anno precedente**, è pari a **+1,7%**.

## TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Riepiloghiamo i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e dell'IVA:

PERIODO D'IMPOSTA	ANNO INVIO DICHIARAZIONE	TERMINE DI DECADENZA CON DICHIARAZIONE PRESENTATA		TERMINE DI DECADENZA CON DICHIARAZIONE OMESSA	
		2007 *	2009 **	2008 *	2010 **
2002	2003	2007 *	2009 **	2008 *	2010 **
2003	2004	2008		2009	
2004	2005	2009		2010	
2005	2006	2010		2011	
2006	2007	2011		2012	
2007	2008	2012		2013	
2008	2009	2013		2014	
2009	2010	2014		2015	

\* con adesione alle sanatorie fiscali, legge 289/2002

\*\* senza adesione alle sanatorie fiscali

Ricordiamo che i termini sopra indicati risultano raddoppiati, a partire dall'annualità 1998, "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).

## **INARCASSA: CONTRIBUTO INTEGRATIVO DAL 2% AL 4%**

A partire dal **1° gennaio 2011**, per gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria, **l'aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%**.

Il contributo integrativo dovuto a Inarcassa – regolamentato dallo Statuto dell'Associazione che all'art. 23 ne stabilisce l'entità - è calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del committente.

Dal 1° gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.

L'aumento dell'aliquota dal 2% al 4%, che entra in vigore con il nuovo anno, è una delle modifiche statutarie introdotte dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con decreto interministeriale dello scorso 5 marzo, per assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico dell'Associazione e l'adeguatezza dei livelli pensionistici.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

**Asset studio S.r.l.**  
**STUDIO TUFARIELLO**

**In allegato:**

Approfondimenti:

- 1) TRACCIABILITÀ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI, MORATORIA FINO A GIUGNO 2011 PER I CONTRATTI GIÀ ESISTENTI;**
- 2) LE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2010;**
- 3) LA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DEFINITIVO PER L'ANNO 2010;**
- 4) TARIFFE ACI 2011 E GESTIONE DEL BENEFIT AUTO;**
- 5) SCADENZARIO 15/1 – 15/2/2011.**

*Documento chiuso in redazione in data 12/01/2011*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.



## TRACCIABILITA' FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI, MORATORIA FINO A GIUGNO 2011 PER I CONTRATTI GIÀ ESISTENTI

Con la Legge n.136 del 13 agosto 2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie", sono state introdotte all'articolo 3 importanti disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica. Successivamente, il D.L. n.187 del 12 novembre 2010, convertito con la L. n.217 del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 18 dicembre 2010, ha modificato il testo originario degli artt. 3 e 6 della L. n.136/10.

### Contratti assoggettati ai nuovi obblighi

L'articolo 6 del D.L. n.187/10 coordinato con la legge di conversione, con l'intento di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, chiarisce che:

- la nuova disciplina si applica immediatamente per i contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti;
- viene previsto un termine (moratoria) di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.187/10 per consentire l'adeguamento alle nuove regole per i contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti.

È importante precisare che i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 dovranno essere adeguati alle norme di tracciabilità entro il prossimo 17 giugno 2011.

Fino alla data in cui tali contratti saranno adeguati, per gli stessi non vigono gli obblighi di tracciabilità. Qualora tali contratti non siano aggiornati entro il termine del 17 giugno 2011, la norma prevede che gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ai sensi dell'art.1374 c.c. e, quindi, il mancato rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati costituirà causa di risoluzione del contratto.

Nella conversione in legge del D.L. n.187/10 è stato, inoltre, previsto l'innalzamento della soglia di spese quotidiane non soggette alla tracciabilità da € 500 a € 1.500: l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.



## LE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2010

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2010 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art.17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/98 e sul DPR n.542/99.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad €10.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge (**per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di €15.000, invece, è necessaria anche l'apposizione del visto di conformità**).

Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

In sintesi le regole da applicare.

### Compensazione "libera" per i crediti Iva non superiori a 10.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione per l'intero anno 2011 credito Iva per importi non superiori ad €10.000, può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2011 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza "tipica" del 17 gennaio 2011) ;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

Tali compensazioni per importi non superiori ad €10.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 10.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n.29/E/10:

- non ricadono nel monitoraggio (sono quindi liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (es: credito Iva annuale 2010 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2011);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2010 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2010).

### Compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad €10.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

- non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.



- occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2011 il 28/02/11 e compensare il 3 marzo 2011).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente escluda la dichiarazione annuale Iva dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), **risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad €10.000.**

- gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad €10.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking)
- gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

### Residuo credito Iva relativo all'anno 2009

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2011 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2011 relativa all'anno 2010, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2009" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2009 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2010 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l'unica cautela riguarda il caso di superamento del limite dei 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2009 non sia stata "vistata"; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2009 nel 2011 oltre tale limite occorre procedere all'apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2009);
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito Iva relativo all'anno 2010 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2010 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2009.



## LA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DEFINITIVO PER L'ANNO 2010

### I soggetti interessati

La problematica della determinazione del pro rata interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale dalle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione).

Tali soggetti che nel corso del 2010 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il co.5 dell'art.19 del DPR n.633/72 (decreto Iva), prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell'anno 2010 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2011: pertanto occorrerà verificare la percentuale di pro rata definitivo 2010 entro il prossimo 16/02/11, al fine di evitare di versare un importo non corretto.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Si invitano, pertanto, i Clienti interessati a fornire tempestivamente la documentazione allo Studio al fine di consentire il corretto calcolo della percentuale definitiva di pro rata per l'anno 2010.



## TARIFFE ACI 2011 E GESTIONE DEL BENEFIT AUTO

Nel Supplemento Ordinario n.284 alla Gazzetta Ufficiale n.299 del 23 dicembre 2010, sono state pubblicate le consuete tabelle relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Acì e valide per i calcoli relativi all'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti a decorrere dal primo gennaio 2011.

Le tabelle, come di consueto, individuano il tipo di vettura e la serie, quindi forniscono il costo chilometrico e l'importo annuo del fringe benefit.

### Le regole del fringe benefit

La concessione, a titolo oneroso, di un'autovettura in uso promiscuo ad un dipendente, consente all'azienda:

- ai fini delle imposte indirette  
la detrazione dell'Iva al 100% in quanto l'auto è considerata come se fosse utilizzata esclusivamente nell'esercizio dell'attività;
- ai fini delle imposte dirette  
la deducibilità dei costi nel limite del 90%, senza applicazione dell'importo limite, fissato per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale in € 18.076.

Tale deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di leasing e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Qualora il veicolo sia stato acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, si configura un uso a titolo gratuito, con la conseguenza che si renderanno applicabili le ordinarie regole di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

Conseguentemente, alle deduzioni/detractions di cui abbiamo detto, l'azienda imputerà al dipendente un benefit imponibile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per il veicolo in uso, al netto dei "riaddebiti" che il datore di lavoro effettuerà al dipendente. Tali riaddebiti, soggetti ad Iva ed imponibili per l'azienda, devono essere trattenuti ovvero pagati (se fatturati) entro il termine del periodo d'imposta cui si riferiscono.

Ricordiamo che al fine dell'applicazione delle regole del fringe, l'automobile deve essere concessa ai dipendenti (anche diversi) **per la maggior parte del periodo di imposta** anche se per periodi non consecutivi.

Relativamente ai costi chilometrici 2010, la L. n.88/09 ha modificato la nozione di valore normale dei veicoli stradali a motore e di cellulari assegnati in uso ai dipendenti, il valore normale deve essere stabilito da appositi criteri individuati da un D.M. da approvarsi entro il 26 novembre 2009. Dobbiamo purtroppo ripeterci affermando che ancora oggi tale decreto non è stato emanato.



## PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO 2011 AL 15 FEBBRAIO 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio 2011 al 15 febbraio 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

### SCADENZE PARTICOLARI

<b>31 Gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Studi di settore</b> Scade oggi il termine per comunicare, attraverso apposito <i>software</i>, le cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi agli studi di settore in Unico 2010.</li> <li>▪ <b>Comunicazioni <i>black list</i></b> Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. "<i>black-list</i>", scade oggi il termine di comunicazione integrativa dei dati delle operazioni intercorse nel trimestre luglio/settembre 2010 ovvero nei mesi da luglio a novembre 2010, senza applicazione di sanzioni.</li> </ul>
-----------------------	---

### SCADENZE FISSE

<b>15 gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.</li> <li>▪ <b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li> <li>▪ <b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</li> </ul>
<b>16 gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamenti Iva</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre al netto dell'acconto Iva versato (codice tributo 6012). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</li> <li>▪ <b>Ravvedimento</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5%.</li> <li>▪ <b>Dichiarazioni d'intento</b> Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre.</li> <li>▪ <b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</li> <li>▪ <b>Versamento delle ritenute e dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di</li> </ul>

	<p>dicembre, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti</b> Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2010.</li> <li>▪ <b>Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente</b> Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef.</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2010 che presentano la dichiarazione per conto del <i>de cuius</i></b> Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2010 che presentano Unico 2010 per conto del <i>de cuius</i> devono provvedere entro oggi al versamento delle imposte dovute con maggiorazione dello 0,4%.</li> </ul>
<b>20 gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</li> </ul>
<b>25 gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente</b> Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</li> </ul>
<b>26 gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ravvedimento dell'acconto Iva</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione con ravvedimento del versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2010 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2010</li> </ul>
<b>30 gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/01/11.</li> </ul>
<b>31 gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intra 12</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2010.</li> <li>▪ <b>Comunicazioni <i>black list</i></b> Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese o trimestre precedente.</li> <li>▪ <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.</li> </ul>
<b>15 febbraio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</li> </ul>